

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2109

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1990

Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato

COLLEGHI SENATORI. – Il presente disegno di legge scaturisce dall'esame della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 1988 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 38 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali. Con questa sentenza la Corte, se da un lato riconosce la legittimità della diversità di trattamento, in merito alle indennità di fine rapporto, fra dipendenti pubblici e degli enti locali, dall'altro, auspica un intervento legislativo volto «a ricondurre

verso una disciplina omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito dell'impiego pubblico».

L'attuale normativa configura infatti una notevole differenza fra la indennità di fine rapporto dei dipendenti statali, erogata dall'ENPAS, e quella dei dipendenti degli enti locali, erogata dall'INADEL. Nel computo della indennità di buonuscita (ENPAS) non è compresa l'indennità integrativa speciale, mentre nel calcolo della indennità di anzianità (INADEL) tale beneficio è interamente compreso.

La Corte stessa indica la via da percorrere per raggiungere l'obiettivo di una maggiore omogeneità delle posizioni giuridiche dei pubblici dipendenti, omogeneità prevista anche dalla legge-quadro sul pubblico impiego (articolo 4 della legge 29 marzo 1983,

n. 93). I criteri che si ricavano dalla lettura della sentenza sono i seguenti:

1) gli elementi che concorrono a formare la base di calcolo della indennità di buonuscita sono specificatamente e direttamente indicati dalla legge;

2) la base di calcolo così individuata è limitata all'80 per cento;

3) l'indennità erogata dall'ENPAS ha una natura essenzialmente previdenziale anche se ha assunto via via una funzione retributiva.

Alla luce dei criteri indicati, in particolare al numero 1), si ritiene che lo strumento idoneo a realizzare l'obiettivo della omogeneità sia costituito unicamente dalla norma primaria. Si ritiene infatti che la materia del trattamento di fine rapporto sia sottratta alla trattativa contrattuale fra le parti, ciò anche a seguito del disposto dell'articolo 3, primo comma, numero 1), della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tale articolo demanda agli accordi fra le parti «il regime retributivo di attività» (come paga di livello, scatti di anzianità, classi di stipendio) riservando alla legge la disciplina degli istituti connessi alla cessazione dell'attività, come appunto l'indennità di buonuscita, stante la loro natura sostanzialmente previdenziale più che retributiva. In tale ottica si comprende e si giustifica il ricorso al disegno di legge che consta, ai fini di una maggiore compattezza ed immediatezza, di un articolo unico suddiviso in quattro commi.

Il comma 1 provvede ad estendere la base contributiva prevista dall'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (norma base), già integrata dall'articolo 2 della legge 20 marzo 1980, n. 75 (tredicesima mensilità), ricomprendendovi anche l'indennità integrativa speciale (legge 27 maggio 1959, n. 324). Questa tecnica legislativa, fondata sopra successive integrazioni della norma posta alla base della disciplina, è espressamente indicata dalla Corte e rappresenta un sistema già collaudato per l'introduzione, nella base di calcolo, della quota relativa alla tredicesima mensilità.

Alla luce del criterio indicato all'articolo 2 della legge 20 marzo 1980, n. 75, la quota della indennità integrativa speciale, inserita nella base di calcolo, è limitata all'80 per cento.

Tale limitazione si rende necessaria non solo per ragioni inerenti all'armonico insieme del costruito giuridico, ma anche per ragioni dovute alla osservanza di un preciso contenuto giurisprudenziale. La Corte costituzionale ha infatti dichiarato, nella stessa sentenza n. 220 del 1988, non fondata la questione di legittimità circa la limitazione all'80 per cento della base di calcolo ai fini del computo della indennità di buonuscita.

Il comma 2 dispone l'assoggettamento esplicito della indennità integrativa speciale ai contributi previdenziali nella misura stabilita dalle vigenti norme. In questo modo viene sottolineata la natura precipuamente previdenziale della indennità di buonuscita, natura che la differenzia nettamente dal trattamento di fine rapporto in campo privato e dalla indennità di anzianità in campo pubblico.

D'altro canto tale via è l'unica consentita al fine di rendere più omogenee fra di loro le indennità di fine rapporto in campo pubblico senza procedere ad un sovvertimento complessivo della normativa esistente ed assecondando le motivazioni addotte dalla Corte costituzionale.

Il comma 3, mentre ribadisce la natura previdenziale della indennità in questione, determina la decorrenza della nuova base di calcolo, comprensiva cioè dell'indennità integrativa speciale, a partire dal 1° giugno 1989.

Il comma 4 stabilisce l'onere finanziario della presente proposta e le fonti di approvvigionamento dei fondi necessari.

Poichè il presente disegno di legge intende rispondere ad un'esigenza di equità e giustizia profondamente sentita dai dipendenti statali e poichè, con la sentenza della Corte costituzionale, sono maturate quelle condizioni che presiedono alla soddisfazione di tale esigenza nella prospettiva di una completa integrazione fra pubblico dipendente e lavoratore privato, riteniamo opportuno procedere ad una sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° giugno 1989, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, la base contributiva di cui all'articolo 38 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e di cui all'articolo 36, primo comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829, nonchè alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e delle aziende autonome, così come integrata dal disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1980, n. 75, comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche l'indennità integrativa speciale, istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modifiche e integrazioni, ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennità che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

2. Dalla data indicata nel comma 1, la indennità integrativa speciale è assoggettata al contributo previdenziale obbligatorio nella misura stabilita dalle norme in materia.

3. In forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma 2, l'iscritto alle gestioni previdenziali di cui al comma 1 ha diritto, successivamente al 31 maggio 1989, a percepire la indennità di buonuscita ricomprendendo, nel calcolo della medesima, anche l'indennità integrativa speciale di cui al medesimo comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il maggior gettito contributivo comportato dalla presente legge e con l'aumento di un punto della aliquota percentuale della ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della

legge 29 aprile 1976, n. 177, e modificata ai sensi dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141. Lo stesso aumento si applica alla ritenuta per il fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato prevista dall'articolo 211, primo comma, lettera a), del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141.